

# PROGETTO GIUSTIZIA PENALE MILITARE

GRUPPO "ATLANTE 2000"

&

COMITATO DEI SINDACI DEL VENETO



Progetto di legge di iniziativa  
popolare in materia di

GIUSTIZIA PENALE MILITARE

*E' ampiamente condivisibile l'idea, affermata da più parti e con sempre maggiore frequenza, che i tribunali militari sono ormai organi anacronistici. Un tempo organizzati, sul modello delle corti marziali, per amministrare una giustizia "diversa", perché esemplare e più sbrigativa e meno garantita di quella propria degli ordinari organi giudiziari, i tribunali militari sopravvivono oggi nel nostro Paese con tutt'altra funzione e caratteristiche.*

*E' nel tempo venuta meno, a seguito di interventi legislativi e della Corte costituzionale, gran parte della speciale normativa che conferiva alla legge penale militare nel suo complesso il prevalente dato di maggiore rigore rispetto alla legge penale comune. In quest'ambito, del resto, si iscrive la stessa legge recentemente approvata, con cui si è abolita la pena di morte anche nella legislazione del tempo di guerra. Allo stesso modo, sono venute meno le speciali deroghe della procedura e dell'ordinamento giudiziario, particolarmente per quanto concerne le garanzie dell'imputato e la posizione di indipendenza e terzietà del giudice militare.*

*Sta di fatto che attualmente i tribunali militari, nella struttura e nel funzionamento, non sono molto diversi dai comuni organi della giustizia penale.*

*Risulta anche mutato il loro carico di lavoro, nel senso che sono in diminuzione i tipici reati militari contro il servizio e la disciplina (per i quali è prevedibile una certa depenalizzazione con conseguente valorizzazione del potere disciplinare dei Comandanti) ed in aumento i reati che, non riguardando l'istituzione militare nella sua specificità bensì l'apparato amministrativo di supporto, sono sostanzialmente comuni.*

*La presente iniziativa, con cui si propone la soppressione dei tribunali militari nel tempo di pace e la conseguente devoluzione di reati militari alla cognizione del giudice ordinario, innanzitutto prende, dunque, atto delle novità già intervenute con l'immissione in un vecchio strumento di giustizia delle normative proprie dello Stato liberaldemocratico. Non a caso, del resto, i tribunali militari già sono stati aboliti nella maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale, di certo non insensibili ai problemi della giustizia come a quelli della difesa; tanto che oggi, oltre che nel nostro Paese, sopravvivono solamente in Spagna, Grecia e Belgio.*

*La soppressione rappresenterebbe, inoltre, un significativo snellimento dell'apparato giudiziario nel suo insieme e farebbe venir meno gli attuali inconvenienti derivanti dal concorrere, nella materia penale riguardante le Forze Armate e l'amministrazione militare, degli interventi della magistratura militare e della magistratura ordinaria, le cui rispettive sfere di competenza non sempre sono delimitate secondo criteri razionali.*

*La riforma proposta sembra anche congrua al riordinamento delle Forze armate, il c.d. nuovo modello difesa previsto nei recenti disegni di legge del Governo, secondo cui il nerbo dell'esercito del duemila, sempre più impiegabile in operazioni di polizia internazionale, sarà costituito non più da militari di leva, bensì di professione.*

*Infine, essendo noto che l'attuale apparato giudiziario militare non può più rendere alla collettività servizi proporzionati ai costi di gestione, la soppressione dei tribunali militari realizzerebbe un'economia nella spesa dello Stato e soprattutto consentirebbe un più proficuo ed appropriato impiego dei magistrati militari (70 - 80 unità) e dei cancellieri militari (30 - 35 unità) nell'ambito degli organi giudiziari ordinari. Questi ultimi, d'altra parte, senza difficoltà assorbirebbero il nuovo, ed in termini assoluti e relativi veramente esiguo, carico di lavoro.*

*Per la riforma viene proposto lo strumento della legge ordinaria, piuttosto che della legge di revisione costituzionale, dal momento che l'art. 103, ultimo comma, della Costituzione, nel prevedere i tribunali militari in tempo di pace, non ha inteso, secondo la migliore dottrina, renderne costituzionalmente obbligata l'esistenza o addirittura stabilire per questi una riserva di giurisdizione. Più semplicemente ha inteso prendere atto della loro preesistenza e consentirne la sopravvivenza nell'ordinamento della Repubblica, secondo un criterio di opportunità valutabile dal legislatore ordinario, e costituzionalizzare esclusivamente il limite della speciale ed eventuale giurisdizione, nel senso che non le possano essere attribuiti altro che reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.*

*L'impiego delle Forze armate italiane in operazioni di polizia internazionale, ha messo in rilievo inadeguatezze della vigente normativa penale, prevalentemente incentrate sulla distinzione pace - guerra, tempo di pace - tempo di guerra. Ed anche a queste incongruenze è necessario porre rimedio.*

*Innanzitutto, sul modello dell'art. 7 del codice penale, occorre stabilire il principio della normale applicabilità della legge italiana al nostro personale militare inquadrato in reparti inviati all'estero. E' necessario, inoltre, evitare per questi reati commessi all'estero la frammentazione della competenza territoriale derivante, nell'impossibilità di ricorrere al criterio del locus commissi delicti, dall'applicazione dei criteri enunciati nell'art. 10 del codice di procedura penale. Pertanto, in tal modo condividendo la soluzione adottata in Francia, è opportuno stabilire la concentrazione della competenza in capo ad un unico giudice ordinario, per ovvi motivi avente sede nella Capitale.*

*Essendo devoluta a quest'organo giudiziario la cognizione dei reati, militari e comuni, connessi dai militari nelle particolari condizioni e situazioni dell'operazione militare o di polizia all'estero, si ritiene dover istituire delle sezioni specializzate, con l'apporto di esperti militari individuati in Ufficiali superiori o Generali delle Forze armate.*

*L'articolo 1 della proposta di legge provvede alla soppressione degli organi giudiziari militari.*

*Gli articoli 2 - 4 adottano le misure che, di conseguenza, si rendono necessarie: la rimessione dei procedimenti pendenti al giudice ordinario; la soppressione dei ruoli dei magistrati militari, dei funzionari e collaboratori delle cancellerie militari, e degli assistenti giudiziari militari; l'immissione di questo personale nel corrispondente ruolo della magistratura ordinaria e nei ruoli del Ministero di Grazia e Giustizia.*

*L'articolo 5 provvede all'istituzione delle sezioni specializzate competenti in primo grado e nei gradi di appello.*

*L'articolo 6 dispone il principio della normale applicabilità della legge italiana per i reati commessi dai militari inquadrati nei reparti inviati all'estero.*

*L'articolo 7 stabilisce la competenza del tribunale di Roma per ogni reato di cui all'articolo precedente.*

*L'articolo 8 abroga l'art. 9 del codice penale militare di guerra, sinora sempre derogato con i provvedimenti legislativi che hanno disposto l'invio di nostri reparti all'estero.*

*L'art. 9 infine, stabilisce un congruo periodo di vacatio legis.*

*Per la cognizione dei reati militari si ritiene, tuttavia, opportuna, in relazione alla particolarità dell'ambiente in cui questi sono posti in essere ed alle pratiche modalità dell'accertamento, ampiamente condizionato (in senso positivo o negativo) della struttura gerarchica tipica dell'organizzazione militare, l'istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari, secondo la precisione dell'art. 102, II comma, della Costituzione. Al riguardo, si è individuato nel Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello, il livello cui ancorare questo riordinamento dell'organizzazione giudiziaria ordinaria. Gli esperti in materia militare non possono non essere Ufficiali con una certa anzianità di servizio, e quindi ufficiali superiori o generali. Giova inoltre, sottolineare come l'istituzione delle sezioni specializzate, in pratica risolvendosi nell'inserimento dell'esperto militare in una già esistente sezione dell'organo giudiziario, non può in alcun modo considerarsi come un significativo, e perciò inopportuno, appesantimento dell'organizzazione giudiziaria ordinaria.*

## PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE:

### "Legge in materia di giustizia penale militare"

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del Segretario Comunale (se vi sono più segretari quello Generale) o del Cancelliere capo dirigente la Cancelleria (di Pretura o di Tribunale o, preferibilmente, di Corte d'Appello). Art. 7, legge 25 maggio 1970, n. 352

Vidimazione

Bollo dell'ufficio

..... li .....  
Firma e timbro con qualifica e nome del funzionario

#### Capo I

##### SOPPRESSIONE DEI TRIBUNALI MILITARI

###### Art. 1

In tempo di pace, sono soppressi gli organi giudiziari militari.

###### Art. 2

I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi all'Autorità giudiziaria ordinaria di cui all'art. 5.

###### Art. 3

Il ruolo dei magistrati militari e il Consiglio della Magistratura militare sono soppressi.

Il personale già appartenente al ruolo dei magistrati militari, su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, transita nella magistratura ordinaria nella qualifica corrispondente a quella conseguita nel ruolo di provenienza e con l'anzianità in questo maturata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai magistrati di cui al precedente comma sono attribuite, nella sede dell'organo soppresso ed anche in soprannumero, funzioni corrispondenti a quelle già esercitate.

###### Art. 4

I ruoli dei funzionari e collaboratori delle cancellerie militari, ed il Consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, sono soppressi.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già appartenente ai ruoli soppressi transita, con decreto del Ministro, nei corrispondenti ruoli del Ministero di Grazia e Giustizia, con il profilo professionale già conseguito nel ruolo di provenienza e con l'anzianità nello stesso maturata.

Il personale di cui al precedente comma viene assegnato, nella sede dell'organo soppresso, alla cancelleria di un ufficio giudiziario ordinario.

#### Capo II

##### ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE

###### Art. 5

Il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello è competente per i reati militari.

La connessione non opera fra i procedimenti per i reati militari e i procedimenti di un altro giudice ordinario.

Nel tribunale di cui al primo comma e nella Corte d'Appello, per la cognizione dei reati militari rispettivamente in primo grado e nel grado di appello, è istituita una sezione specializzata.

Alla sezione specializzata sono assegnati quali esperti in materia militare ufficiali superiori o ufficiali generali o gradi corrispondenti delle Forze armate, nominati giudici militari su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, sulla base di elenchi trasmessi dagli Stati Maggiori di Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai Comandi generali dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L'incarico ha durata biennale.

I collegi giudicanti delle sezioni specializzate sono costituiti con la partecipazione di un giudice militare avente grado non inferiore a quello dell'imputato.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI POLIZIA INTERNAZIONALE

###### Art. 6

E' punito secondo la legge italiana, osservate e le convenzioni e gli usi internazionali, il militare inquadrato in un reparto inviato all'estero per operazioni militari o di polizia internazionale, che commette reati nel territorio estero, ancorché di transito.

###### Art. 7

La sezione specializzata istituita nel tribunale di Roma, è competente per i reati, ancorché non militari, di cui all'articolo precedente.

#### Capo IV

##### ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

###### Art. 8

E' abrogato l'art. 9 del codice penale militare di guerra.

###### Art. 9

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.